

1454, 19 zugno in Consegio de' Dieci con l'Azunta

« In esecution della parte del Mazzor Consegio del dì 16 del corrente, dovendosi stabilir l'autorità delli tre inquisitori de Stado, che se doveranno elezzer, sia statuido: che i medesimi inquisitori habbia tutta l'autorità che ha quest'istesso Consegio in tutte le materie che ghe parerà de assumer per servizio pubblico e che i possa proceder contra qual si voglia nobile nostro privato, et anco in dignità costituido e non sia dignità che non sia sottoposta al suo tribunal, etiam le istesse persone del medemo Consegio dei Dieci, preti e frati e altri ecclesiastici et ogni suddito, et contro chi meritarà ij possa passar a qual sia castigo, etiam de morte pubblica e secreta, perchè ij sia tutti tre d'accordo nelle sententie deffinitive; ma quanto alle retention e altri atti simili, basti un solo di loro sin tanto che si radurrà insieme il magistrato, et all' hora debba esser confermado da i tre quanto avesse ordenado un solo, altramente la ordination sia nulla. Si habbia ministri a parte, ma de quelli che servono attualmente questo Consegio e ghe sia assegnado le presone sotto i piumbi e quelle sotto i pozzi: ij possa spender soldi della cassa di questo Consegio; e ogni mandato che sarà fatto da loro, sia obbedito dal camerlingo del medemo Consegio, senza altro rendimento de' conti. Non possa esser eletto inquisidor alcun papalista, seben el fosse del corpo de questo Consegio; ij possa scriver e ordenar a tutti li rettori nostri da terra et da mar, etiam generali e ambassadori a teste coronade e ij sia obbedidi ed in fin i prossimi tre inquisitori che saranno eletti ij habbia de formarse el suo statuto, ovvero capitolar, el quale habbia quella forza come se